STATUTO “Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro”

Art. 1. - È costituita l'Associazione avente la denominazione **“Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro OdV” acronimo “C.I.S.C.A. OdV”**: una Organizzazione di Volontariato, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, costituita ai sensi del Codice civile del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche.

Art. 2. - L'Associazione “Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro OdV” non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, etiche, civili, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: curare il riordino, la raccolta e la pubblicazione di tutte le opere di Corrado Alvaro; costituire un centro studi a caratura internazionale, nonché di documentazione, anche multimediale, sulla produzione storico-letteraria dell’autore; promuovere una rete di iniziative culturali, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le Università calabresi, per favorire la diffusione della lettura tra i giovani; curare pubblicazioni, provvedendo anche direttamente alla loro edizione e distribuzione; promuovere, incoraggiare e diffondere gli studi concernenti l’opera alvariana, anche in collaborazione con analoghe istituzioni culturali e case editrici italiane ed internazionali, favorendo le ricerche degli studiosi e la loro scientificità; organizzare corsi di specializzazione letteraria, a fini di qualificazione e di formazione professionale. Per realizzare questi scopi il “Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro OdV” potrà ricorrere anche alle seguenti iniziative: organizzazione di incontri, convegni, giornate di studio, pubblicazione e diffusione di libri e riviste; costituzione di una banca dati riguardante la dimensione letteraria e culturale dell’opera alvariana. A tal fine esso potrà assumere partecipazioni e collaborazioni con altri organismi che perseguono finalità in ambito di studio e di ricerca affini; e, infine, avvalersi di tutte le istituzioni e le associazioni culturali e della collaborazione degli enti pubblici e privati interessati.

Art. 3. - L'associazione “Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro OdV” può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse quali:

- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, corsi di perfezionamento in editoria, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività di forte interesse culturale: mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio o tramite le associazioni compartecipi, pubblicazione delle opere di Corrado Alvaro in edizione economica e/o in forma di libri di testo per gli istituti scolastici.

Art. 4. - L'associazione "Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro OdV" può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
Art. 5. – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co. 1, art. 32 CTS). Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere socio dovrà presentarne richiesta, indicando i dati anagrafici e i recapiti telefonici e dichiarando di conoscere integralmente il presente Statuto. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione – comprensive di eventuali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasci testamentari, ricavi, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore ed altre entrate comunque denominate – sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità culturali, etiche, civili, solidaristiche e di utilità sociale; l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. - L'associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea col diritto da parte degli associati di prenderne visione in qualunque momento.
Art. 11. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata sia in modalità in presenza sia da remoto, o modalità mista, almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Art. 12. - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale anche avvalendosi di firma digitale per la firma da remoto.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. **-** Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo del «Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro» e si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- da richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione del Centro internazionale di Studi;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16. - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Centro Studi Internazionale, attività in favore della cultura e della società civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Art. 17. - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Reggio Calabria, 01/06/2025

IL SEGRETARIO

IL VICE-PRESIDENTE

IL PRESIDENTE